

RACCOMANDATA A.R.

A CAMERA DEI DEPUTATI
UFFICIO DI PRESIDENZA
Palazzo Montecitorio
00186 ROMA

OPPURE IN ALTERNATIVA:

AL SENATO DELLA REPUBBLICA
Ufficio di Presidenza
Piazza Madama
00182 ROMA

OGGETTO: P E T I Z I O N E – DETASSAZIONE ALIQUOTA
DEL 10% DELLA PENSIONE ORDINARIA, PAR
ALLA PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA.

Il sottoscritto Grado casato e nome , **INVALIDO PER SERVIZIO** - nato a
XXXXX il XXXXXXXXX domiciliato in CAP. _____ Città, Via XXXXXXXX n.
XXX ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 della Costituzione presenta la seguente
petizione.

Come è noto il pubblico dipendente ha titolo, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R.
1092/1973, alla corresponsione del trattamento pensionistico privilegiato qualora in
attività di servizio riporti lesioni o contragga infermità ascrivibili ad una delle
categorie della tabella "A", annessa alla Legge 18.3.1968 n. 313, come risulta
integrata e modificata dal D.P.R. 834/1981, a seguito di fatti derivanti
dall'adempimento delle funzioni di servizio, che ne siano state causa o concausa
determinante.

Per il personale militare, il calcolo viene effettuato in ragione percentuale alla base pensionabile, ovvero consiste nell'aumento di un decimo dell'importo della pensione ordinaria, qualora l'interessato ne abbia maturato il diritto e qualora detto "decimo" risulti più favorevole.

Questo "decimo", che è una piccola parte dell'intero trattamento quiescenza, soggiace ahimè, all'imposizione fiscale per cui viene ad essere depauperato, pur rivestendo un carattere risarcitorio anche se non riconosciuto tale dalla Corte Costituzionale.

Ovviamente, se il legislatore ha previsto l'aumento del "decimo" in presenza di una infermità e/o di una lesione contratta in servizio e per cause di servizio, va da sé che altro non è che un riconoscimento inteso a risarcire, sia pure in modesta misura, un danno subito dal dipendente.

E' singolare, al limite della incomprendibilità, che la Corte Costituzionale, chiamata più volte a decidere sulla defiscalizzazione della citata aliquota del "decimo" si ostini, è il caso di dirlo, a negare e a non riconoscere questo atto di solidarietà verso coloro che, nell'adempimento del proprio dovere, hanno perso l'integrità fisica o addirittura la vita.

Com'è noto esistono diversi provvedimenti legislativi che hanno esteso ai mutilati ed invalidi per servizio e ai loro congiunti dei caduti per servizio, i benefici già previsti per i mutilati e gli invalidi di guerra.

Va ricordata la:

a) Legge 539/1950: Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici a mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

"Art. 1- I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio".

b) Legge 474/1958: Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali o eccezionali e loro congiunti in caso di morte, che ribadisce:

"Art. 5 – I mutilati ed invalidi per servizio e i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini.

La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione".

c) Decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria) n. 10 in data 26 maggio 1959 (C.S. c. Ministero del Tesoro):

"Equiparazione precisa e duratura fra mutilati per servizio e mutilati di guerra".

Le citate leggi e la decisione del Consiglio di Stato prevedono che la parificazione non abbia effetto ai fini del trattamento di pensione, ma non esclude il trattamento fiscale dell'aliquota del privilegio. Di quel "decimo" quale elemento risarcitorio e quindi in esenzione fiscale ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.P.R. 601/1973.

Ed infine ma non per ultimo va ricordato che durante la Seduta n. 85 di giovedì 13 novembre 2008 il Sottosegretario per l'Economia e le Finanze Giuseppe Vegas, ha accolto l'ordine del giorno (*A.C. 1713 - Ordini del giorno*) presentato dall'On. Paola Pelino (Pdl) relativo alla detassazione della pensione privilegiata ordinaria, dove si legge:

La Camera,

premessi che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 387 del 1989, ha riconosciuto la natura risarcitoria/non reddituale delle pensioni privilegiate «tabellari» e dichiarato nel dispositivo l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma primo del decreto del Presidente e della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;

la Corte nella predetta sentenza, in particolare, riporta che «la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria »militare tabellare«, del resto, è concordemente riconosciuta dalla giurisprudenza, ponendosi in risalto l'indifferenza di un preesistente trattamento economico di attività, e ravvisandosi il titolo preminente di detta pensione nella menomazione sofferta nell'adempimento di un obbligo legalmente imposto in attuazione dell'articolo 52 della Costituzione»; dal ravvisato carattere non reddituale delle pensioni in esame discende la non assoggettabilità di esse, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla stessa stregua di altre erogazioni di analoga natura (come le pensioni di guerra, espressamente considerate dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. alle vittime di infortuni sul lavoro, alle quali l'amministrazione finanziaria ha esteso l'esenzione;

ne consegue, perciò, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, dell'articolo 34, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, nella parte in cui non dichiara esenti dall'IRPEF le pensioni privilegiate ordinarie «militari tabellari» erogate ai militari che prestino servizio di leva;

pertanto, si rende giustizia in tal maniera alle pensioni privilegiate ordinarie del personale «di carriera», fermo restando che il nostro ordinamento giuridico riconosce varie esenzioni ed agevolazioni ad altri tipi di analoghe pensioni, a sussidi, a cespiti della stessa natura;

tuttavia continuano a sussistere difformità di trattamento per le pensioni privilegiate ordinarie concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato di cui alla legge 29 aprile

1976, n. 177, che dovrebbero, a modifica della legislazione vigente, concorrere, ai fini dell'imponibile IRPEF, nella misura del 90 per cento,

impegna il Governo

alla luce anche dei predetti disposti costituzionali, a valutare tempestivamente di conferire carattere risarcitorio alle pensioni privilegiate ordinarie (integrate dall'aumento del decimo per l'invalidità) concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato di cui all'articolo 1 (perequazione automatica delle pensioni) della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fare sì che ai fini dell'imponibile IRPEF concorrano nella misura del 90 per cento annuo.

9/1713/17. Pelino

Alla luce di quanto precede, si chiede un modesto provvedimento. Un atto dovuto e di solidarietà verso coloro che nell'adempimento del proprio dovere in Italia e/o all'estero hanno perso la propria integrità fisica.

Questa la proposta:

OGGETTO: Modifica al D. P. R. 29 dicembre 1973 n. 1092

Articolo unico

L'articolo 67 del DPR 1092/1973 è così integrato. Dopo le parole "...se più favorevole." Aggiungere:

"Il 10% del privilegio si affianca al trattamento pensionistico ordinario ed è concesso a titolo risarcitorio.

Non concorre alla formazione del reddito ed ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 601/1973 è esente dall'IRPeF e da qualsiasi altra imposta."

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La presente petizione, in esenzione di bollo, ai sensi dell'art. 1 allegato B della tabella annessa al DPR 642/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della legalizzazione della propria firma, allega copia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritto.

L'INVALIDO PER SERVIZIO